REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)

Approvate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con deliberazione 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificate ed integrate.

Versione del 28 settembre 2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4

ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI 4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 4
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DELLE REGOLE 7
ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 7
ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI 8
ARTICOLO 6 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME 8
ARTICOLO 7 INFORMAZIONI DI MERCATO 8
ARTICOLO 8 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI 9
ARTICOLO 9 SISTEMA INFORMATICO DEL MERCATO 9
ARTICOLO 10 SICUREZZA DI ACCESSO 9
ARTICOLO 11 CONDIZIONI DI EMERGENZA 10
ARTICOLO 12 SOSPENSIONE DEL MERCATO 10
ARTICOLO 13 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MERCATO 11

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO 12

ARTICOLO 14 REQUISITI DI AMMISSIONE AL MERCATO 12
ARTICOLO 15 DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATO E CONTRATTO DI ADESIONE 12
ARTICOLO 16 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATO 13
ARTICOLO 17 PROCEDURA DI AMMISSIONE 13
ARTICOLO 18 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO 14
ARTICOLO 19 DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO 15
ARTICOLO 20 VERIFICHE 15
ARTICOLO 21 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 16
ARTICOLO 22 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DAL MERCATO 16

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO 17

CAPO I CONTRATTAZIONE 17

ARTICOLO 23 TITOLI AMMESSI ALLE CONTRATTAZIONI 17
ARTICOLO 24 MODALITÀ DELLE CONTRATTAZIONI 17
ARTICOLO 25 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONTRATTAZIONE 17
ARTICOLO 26 CONTROLLO DI VALIDITÀ E VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE PROPOSTE 18
ARTICOLO 27 NEGOZIAZIONE CONTINUA 19
ARTICOLO 28 REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI ESEGUITE 20
ARTICOLO 29 DEFINITIVITÀ DELLE CONTRATTAZIONI 21
ARTICOLO 30 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL MERCATO 21

CAPO II SISTEMA DI GARANZIA 22

ARTICOLO 31 GARANZIE DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO 22
ARTICOLO 32 CAPIENZA DELLE GARANZIE DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO 22
ARTICOLO 33 GARANZIE DELLE PROPOSTE DI VENDITA 23

CAPO III FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI 24

SEZIONE I FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO 24

ARTICOLO 34 PERIODO DI FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO.....24
ARTICOLO 35 FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO 24

SEZIONE II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DEL MERCATO 24

ARTICOLO 36 PAGAMENTI DEGLI OPERATORI NEI CONFRONTI DEL GME 24
ARTICOLO 37 PAGAMENTI DEL GME NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI 25

SEZIONE III FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI 25

ARTICOLO 38 FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME 25
ARTICOLO 39 PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME 25

TITOLO IV MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 26

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI.....26

ARTICOLO 40 VIOLAZIONI DELLE REGOLE E DELLE DTF.....26
ARTICOLO 41 MISURE DISCIPLINARI.....26
ARTICOLO 42 GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI.....27
ARTICOLO 43 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 28
ARTICOLO 44 PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI 29

CAPO II CONTESTAZIONI 29

ARTICOLO 45 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI 29
ARTICOLO 46 CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE PROPOSTE 29
ARTICOLO 47 CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEL MERCATO 29
ARTICOLO 48 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FATTURAZIONE 30
ARTICOLO 49 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI 30

CAPO III CONTROVERSIE.....31

ARTICOLO 50 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 31

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....32

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI.....32

ARTICOLO 51 SOGGETTI AGGIUDICATARI DI APPALTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER IL MERCATO 32
ARTICOLO 52 ENTRATA IN VIGORE 32

ALLEGATI

Allegato 1 Modello di domanda di ammissione

Allegato 2 Modello di Contratto di adesione al mercato

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e allegati

1.1 Le presenti Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito denominate "Regole") e i documenti ad esse allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi), di cui all'articolo 10, comma 3, dei decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recanti "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" e "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164*", come successivamente modificati ed integrati, approvate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*.

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini delle Regole:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
c) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica, che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
d) per codice di identificazione della proposta o transazione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una proposta o transazione effettuata in una sessione di contrattazione;
e) per conto proprietà si intende il conto del registro TEE, costituito da due sezioni, su cui il GME registra: *i)* nella prima, il numero dei titoli emessi a favore dell'intestatario del conto con l'indicazione della relativa tipologia; *ii)* nella seconda, il numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna indicazione della tipologia, costituito dall'insieme dei titoli emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto, nonché di quelli rinvenienti dalle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero da quelli oggetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento;
f) per decreti 20 luglio 2004 si intendono il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004,

recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” ed il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164”, come successivamente modificati ed integrati (nel seguito denominati “decreti 20 luglio 2004”);

g) per D.lgs. n.115/08 si intende il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
h) per D.lgs. n. 28/11 si intende il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
i) per decreto ministeriale 4 agosto 2011 si intende il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico recante “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE”;
j) per decreto ministeriale 28 dicembre 2012 si intende il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”;
k) per decreto interministeriale 11 gennaio 2017 si intende il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11 gennaio 2017 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas naturale per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”;
l) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
m) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
n) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999;
o) per GSE si intende il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ovvero la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;
p) per Linee guida si intendono le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, come successivamente aggiornate ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102;

q) per mercato si intende la sede per la contrattazione unificata, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, dei titoli di efficienza energetica di cui alla successiva lettera aa), organizzata dal GME;
r) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
s) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa sul mercato;
t) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad un tep, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del mercato;
u) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato immesso dagli operatori nel *book* di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;
v) per registro TEE si intende l'archivio elettronico dei titoli, organizzato e gestito dal GME e disciplinato nel Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica, costituito dall'insieme dei conti proprietà su cui vengono depositati i titoli emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto e registrate le movimentazioni dei titoli depositati per effetto delle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, di operazioni di blocco, ritiro o annullamento;
w) per Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali si intende il regolamento predisposto dal GME ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n.345/07 ed approvato dall'Autorità con deliberazione 16 aprile 2008, n. EEN 5/08, come successivamente modificato ed integrato;
x) per sessione di contrattazione si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere immesse le proposte di negoziazione;
y) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
z) per Testo integrato si intende il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, come successivamente modificato ed integrato;
aa) per tipologia si intende la classificazione dei titoli attribuita dal GSE per i titoli di efficienza energetica oggetto di emissione e indicata unicamente nell'ambito della prima sezione del conto proprietà;
bb) per titoli si intendono i titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi) di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come successivamente modificati ed integrati;
cc) per titoli validi si intendono i titoli emessi dal GME, iscritti nei conti proprietà degli operatori e non oggetto di blocco, ritiro o annullamento.

Articolo 3
Principi generali e modifiche delle regole

3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del mercato.

3.2 Il GME organizza il mercato conformemente ai criteri di cui al Testo integrato.

3.3 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nelle Regole ovvero nel contratto di adesione di cui al successivo Articolo 15, comma 15.1, lettera b), il GME segnala, in qualsiasi momento alle autorità competenti, nonché al GSE, comportamenti che siano tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento del mercato.

3.4 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto delle Regole e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.5 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

3.6 Il GME propone all'Autorità le modifiche delle Regole per la relativa approvazione. La modifica delle Regole è pubblicata sul sito *internet* del GME successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità.

3.7 Nei casi di cui al precedente comma 3.6, il GME, previo assenso dell'Autorità, può rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, proposte di modifica delle Regole, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

3.8 La procedura di cui al precedente comma 3.6 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle Regole, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento delle Regole alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'Autorità, per l'approvazione. Qualora l'Autorità non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'Autorità. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento

4.1 Le norme attuative e procedimentali delle Regole sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

4.2 Le DTF sono tempestivamente comunicate all'Autorità, pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

4.3 Il GME può altresì rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

5.1 Ai fini del mercato:
a) l'unità di misura del risparmio energetico è il tep;
b) l'unità di misura monetaria è l'euro, con specificazione di due decimali;
c) l'unità di misura dei prezzi dei titoli di efficienza energetica è l'euro/tep con specificazione di due decimali.

5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

6.1 Gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo scambiato sul mercato.

6.2 La misura del corrispettivo di cui al precedente comma 6.1, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito *Internet* del GME.

Articolo 7
Informazioni di mercato

7.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito *internet* del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

7.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle proposte di negoziazione e/o transazioni per un periodo minimo di dodici mesi.

7.3 Il GME rende disponibili all'Autorità ed al GSE tutte le informazioni necessarie per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 8
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

8.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle Regole sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del mercato il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del mercato.

8.2 Le proposte di negoziazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del mercato. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta nel giorno e nell'ora di ricezione. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del mercato.

Articolo 9
Sistema informatico del mercato

9.1 L'accesso al sistema informatico del mercato può avvenire:

a) attraverso la rete *internet*;
b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

9.2 Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato e di immissione delle proposte di negoziazione di cui al successivo Articolo 25 sono definite nelle DTF.

Articolo 10
Sicurezza di accesso

10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle transazioni.

10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato.

Articolo 11
Condizioni di emergenza

11.1 Si considerano condizioni di emergenza:

a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere proposte di negoziazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 25, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
b) il caso in cui il GME non sia in grado di abbinare le proposte ricevute relative ad una sessione di contrattazione, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del mercato stesso;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico del GME stesso, gli esiti relativi ad una sessione del mercato;
d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori le transazioni concluse durante una sessione di contrattazione, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del mercato o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.

11.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera a), il GME comunica agli operatori e, per conoscenza, all'Autorità ed al GSE, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della sessione di contrattazione.

11.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera b), il GME sospende la sessione di mercato e comunica agli operatori e, per conoscenza, all'Autorità ed al GSE, secondo le modalità indicate nelle DTF, la durata presunta della sospensione.

11.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera c), il GME comunica agli operatori e, per conoscenza, all'Autorità ed al GSE, l'insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste nelle DTF.

11.5 Le modalità di comunicazione adottate dal GME, qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 11.1, lettera d), sono definite nelle DTF.

Articolo 12
Sospensione del mercato

12.1 Qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul mercato, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori adotta le azioni che ritiene più opportune fino alla sospensione dell'operatività del mercato, ferma restando la comunicazione tempestiva e contestuale all'Autorità di tali circostanze.

12.2 Il GME rende nota agli operatori la decisione della sospensione di cui al precedente comma 12.1, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet.*

12.3 Il ripristino dell'operatività del mercato, sospesa ai sensi del precedente comma 12.1, è reso noto dal GME agli operatori mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

Articolo 13
Funzionamento del sistema informatico del mercato

13.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico del mercato, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione di contrattazione.

13.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del mercato, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del mercato.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 14
Requisiti di ammissione al mercato

14.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

14.2 Non possono partecipare al mercato:

a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 22;
c) coloro che siano stati esclusi dal mercato nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul mercato.

14.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 14.2, lettera a) sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.

14.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 14.2 e 14.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 15
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

15.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:

a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 16;
b) copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato, redatto secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 2).

Articolo 16
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

16.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 14, comma 14.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 14, comma 14.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti, ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale**.**

16.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 16.1, lettera a) e lettera b), sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 17
Procedura di ammissione

17.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti, di cui al precedente Articolo 14, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

17.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 14, comma 14.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

17.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

17.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 17.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 18
Elenco degli operatori ammessi al mercato

18.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto al precedente Articolo 17 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

18.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:

a) codice di identificazione dell'operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, inattivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
d) coordinate bancarie dell'operatore;
e) codice del conto proprietà;
f) regime fiscale dell'operatore;
g) partita IVA.

18.3 Il GME pubblica sul sito *internet,* relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.

18.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 19
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

19.1 Possono presentare offerte sul mercato ai sensi del successivo Articolo 25 gli operatori che siano titolari di un conto proprietà presso il registro TEE e siano in possesso della partita IVA. L'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato del codice conto proprietà di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera e), è effettuata dal GME a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'operatore al registro TEE.

19.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 19.1, ai fini della presentazione delle offerte sul mercato di cui al successivo Articolo 25, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettere d), f) e g).

19.3 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera d), l'operatore allega una dichiarazione contenente le proprie coordinate bancarie. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata solo qualora l'operatore non abbia già indicato le proprie coordinate bancarie nell'ambito della documentazione presentata ai sensi del precedente Articolo 15.

19.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera f), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

19.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera g), l'operatore allega una dichiarazione contenente la propria partita IVA, ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata solo qualora l'operatore non abbia già indicato la propria partita IVA nell'ambito della documentazione presentata ai sensi del precedente Articolo 15.

19.6 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 19.2, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 20
Verifiche

20.1 Il GME verifica il rispetto delle Regole e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

20.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 21
Obblighi di comunicazione

21.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

21.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 21.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 22
Esclusione su richiesta dal mercato

22.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

22.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 22.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 22.1.

22.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

22.4 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

CAPO I
CONTRATTAZIONE

Articolo 23
Titoli ammessi alle contrattazioni

23.1 Nell'ambito del mercato è ammessa, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la contrattazione dei titoli, unificata rispetto alle singole tipologie, che risultino ancora validi ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 e di cui all'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

23.2 Il valore dei titoli ammessi alla contrattazione è pari ad un tep (*tonnellata equivalente di petrolio*).

Articolo 24
Modalità delle contrattazioni

24.1 Nei contratti di acquisto e vendita di titoli, stipulati sul mercato, il GME è controparte degli operatori.

24.2 La contrattazione sul mercato avviene attraverso negoziazione continua.

24.3 Le sessioni di contrattazione hanno luogo almeno una volta al mese, a decorrere dalla data pubblicata sul sito internet del GME.

24.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato sono pubblicati sul sito *internet* del GME.

Articolo 25
Presentazione delle proposte di contrattazione

25.1 Il GME organizza un unico *book* di negoziazione per i titoli di cui al precedente Articolo 23, comma 23.1.

25.2 Le proposte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

a) la tipologia della proposta (acquisto/vendita);
b) la quantità di titoli oggetto della proposta;
c) il prezzo unitario riferito ad un tep.

25.3 Le proposte presentate dagli operatori ai sensi del precedente comma 25.2 sono esposte sul *book* di negoziazione assicurandone l'anonimato.

25.4 Gli operatori possono presentare proposte senza limite di prezzo.

25.5 Le quantità specificate nelle proposte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.

25.6 La quantità minima negoziabile è pari ad un titolo.

25.7 Nel book di negoziazione, le proposte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 26, vengono suddivise per acquisto e vendita e danno origine a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il *book* di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.

25.8 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

25.9 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono inserite nel *book* di negoziazione solo nel caso in cui nel *book* di negoziazione stesso siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

25.10 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal *book* di negoziazione qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 27, o qualora siano state parzialmente abbinate, relativamente alla parte ineseguita.

25.11 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 27. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

Articolo 26
Controllo di validità e verifica di congruità delle proposte

26.1 Il GME, a seguito della presentazione delle proposte di negoziazione, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:

a) l'operatore non sia sospeso dal mercato;
b) il conto proprietà dell'operatore presso il registro TEE risulti attivo;
c) la proposta sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.2;
d) la proposta riporti tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 25, comma 25.2;
e) la proposta in acquisto sia garantita ai sensi dei successivi Articolo 31 e Articolo 32;
f) la proposta in vendita sia garantita ai sensi del successivo Articolo 33.

26.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle proposte di negoziazione di cui al precedente comma 26.1 e:
a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle proposte nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
b) in caso di esito positivo, le proposte entrano nel *book* di negoziazione.

Articolo 27
Negoziazione continua

27.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, rende disponibili agli operatori i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
c) prezzo minimo e massimo della sessione;
d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
e) volume scambiato nella sessione.

27.2 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento automatico delle proposte secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.7;
b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.7;
c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di vendita, aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.7;
d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di acquisto, aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.7.

27.3 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta avente priorità temporale superiore.

27.4 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora si abbini con una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto già presente nel book e presentata dal medesimo operatore.

27.5 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

27.6 Le proposte che alla chiusura della sessione di contrattazione risultino ancora non abbinate ai sensi del presente Articolo sono automaticamente cancellate dal *book* di negoziazione.

Articolo 28
Registrazione delle transazioni eseguite

28.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato relative a:
a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantità;
d) giorno e orario di esecuzione;
e) identità degli operatori acquirenti e venditori.

28.2 Il GME, entro i termini definiti nelle DTF, procede al trasferimento dei titoli oggetto delle transazioni di mercato, dai conti proprietà dei venditori a quelli degli acquirenti.

Articolo 29
Definitività delle contrattazioni

29.1 Le contrattazioni di titoli concluse sul mercato sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul mercato, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le proposte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del precedente Articolo 27.

Articolo 30
Comunicazione degli esiti del mercato

30.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti della sessione del mercato, riportando, almeno i seguenti dati ed informazioni:
a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
b) volume scambiato nella sessione;
c) prezzo di riferimento della sessione;

30.2 Il GME, entro il termine definito nelle DTF, comunica a ciascun operatore la conferma delle proprie transazioni eseguite con almeno i seguenti dati:
a) quantità acquistate e vendute;
b) prezzo;
c) giorno e ora;
d) controvalore della transazione.

CAPO II SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 31
Garanzie delle proposte di acquisto

31.1 Al fine della presentazione di proposte di acquisto sul mercato, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito iniziale infruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalità definite nelle DTF.

31.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del mercato, può integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma 31.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito infruttifero con valuta lo stesso giorno, comunicando l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato.

Articolo 32
Capienza delle garanzie delle proposte di acquisto

32.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera e), qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti minore o uguale del deposito disponibile di cui al precedente Articolo 31.

32.2 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera e), qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul *book*, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti minore o uguale del deposito disponibile di cui al precedente Articolo 31.

32.3 Ai fini delle verifiche di congruità di cui ai precedenti commi 32.1 e 32.2, il deposito iniziale di cui al precedente Articolo 31, comma 31.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente Articolo 31, comma 31.2, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:

a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, maggiorato dell'IVA ove applicabile, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione, maggiorato dell'IVA ove applicabile,

e la quantità inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.

32.4 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile, in precedenza impegnato ai sensi del precedente comma 32.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

32.5 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento, per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

32.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 32.3, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta cancellata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

32.7 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 36 il GME procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 33
Garanzie delle proposte di vendita

33.1 Una proposta di vendita risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera f) qualora il numero di titoli indicato nella proposta di vendita sia minore o uguale al numero massimo dei titoli vendibili ai sensi del successivo comma 33.2.

33.2 Il numero massimo di titoli vendibili è pari al numero di titoli iscritti nel conto proprietà dell'operatore nell'ambito del registro TEE tenuto dal GME, diminuito del numero di titoli già venduti dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di vendita non ancora abbinate ed aumentato degli eventuali titoli già acquistati nel corso della stessa sessione di contrattazione.

CAPO III
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE I
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO

Articolo 34
Periodo di fatturazione delle partite economiche del mercato

34.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul mercato è definito nelle DTF.

Articolo 35
Fatturazione delle partite economiche del mercato

35.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
   a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
   b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso.

35.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 35.1 lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.

35.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 35.2 sono definiti nelle DTF.

35.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 35.1 e 35.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

35.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 35.1 e 35.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
   a) le quantità di titoli negoziati;
   b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
   c) le partite fiscali;
   d) l'importo totale.

SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DEL MERCATO

Articolo 36
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME

36.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 31.

Articolo 37
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori

37.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

SEZIONE III
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

Articolo 38
Fatturazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

38.1 Il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 39
Pagamenti dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

39.1 Gli operatori effettuano i pagamenti nei confronti del GME dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO IV
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 40
Violazioni delle Regole e delle DTF

40.1 Sono considerate violazioni delle Regole e delle DTF i seguenti comportamenti:

a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del mercato, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del mercato;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.5, tra i quali la presentazione di offerte sul mercato ovvero la diffusione di informazioni che potrebbero alterare l'andamento ed il corretto funzionamento del mercato e/o determinare una distorsione dei prezzi, nonché degli esiti del mercato stesso.

Articolo 41
Misure Disciplinari

41.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 40, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 42, le seguenti misure disciplinari:

a) richiamo scritto in forma privata;
b) sospensione dell'operatore dal mercato;
c) esclusione dell'operatore dal mercato.

41.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

41.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

41.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.

41.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 41.3.

41.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.

41.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'Autorità ed al GSE.

Articolo 42
Gradualità delle misure disciplinari

42.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) sospensione dal mercato per un numero di sessioni di contrattazione non inferiore a una e non superiore a quattro. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per quattro sessioni.

42.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 42.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore dal mercato per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

42.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.

42.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 42.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni.
b) esclusione dal mercato.

Articolo 43
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

43.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 42, il GME sospende l'operatore dal mercato nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1 non consentano al GME di reperire l'operatore stesso, ovvero l'operatore non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME della comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1, ovvero fino alla data di ricezione, da parte del GME, delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.2;
b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento del corrispettivo di cui al precedente Articolo 6, comma 6.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 39. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 44
Pubblicità delle misure disciplinari

44.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, lettere b) e c), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito *internet*, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

CAPO II
CONTESTAZIONI

Articolo 45
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

45.1 Le contestazioni relative al mercato sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico del mercato.

45.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del mercato, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi alla base della contestazione.

Articolo 46
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle proposte

46.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 26 inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 47
Contestazione dell'esito del mercato

47.1 L'operatore può contestare l'esito del mercato, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle proposte e di determinazione dei prezzi a cui tali proposte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del

secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 48
Contestazione delle operazioni di fatturazione

48.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al precedente Titolo III, Capo III, Sezione I, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1.

48.2 Nel caso di cui al precedente comma 48.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale.

Articolo 49
Verifica delle contestazioni

49.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 46, Articolo 47 e Articolo 48 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.

49.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 46 e Articolo 47, relativa ad una proposta non risultata valida o congrua, ovvero ad una proposta risultata respinta o non accettata sul mercato, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui la proposta sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo non superiore ad euro diecimila/00.

49.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 49.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

49.4 Il limite previsto al precedente comma 49.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Articolo 50.

49.4*bis* Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 48 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

49.5 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III
CONTROVERSIE

Articolo 50
Risoluzione delle controversie

50.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 50.2, può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale:

a) avverso il diniego di ammissione al mercato;
b) avverso le misure disciplinari di cui all'Articolo 41, comma 41.1;
c) qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 49.

50.2 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 6.

50.3 Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 50.2, il Collegio arbitrale, oltre a quanto previsto al precedente comma 50.1, è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione delle Regole e delle DTF.

50.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma 50.1, lettera a), della misura disciplinare di cui al precedente comma 50.1, lettera b), ovvero dell'esito della contestazione di cui al precedente comma 50.1, lettera c).

50.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

50.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

50.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

50.8 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 50.2, alternativamente a quanto disposto ai precedenti commi 50.1 e 50.3, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI

FINALI *Articolo 51*
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

51.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dall'avvio operativo dal mercato.

Articolo 52
Entrata in vigore

52.1 Le presenti Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Allegato 1

Modello di domanda di ammissione al mercato

Modello di domanda di ammissione al mercato,

di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Il sottoscritto ……..……..,
(*nome e cognome*)
nato/a a ……..……, il ……..……..…,
residente in ……..…… (prov. …), ……..,
(indirizzo)
C.F……..…….. ,
P.I..……..,
numero telefonico ……..……, numero di telefacsimile……..…,
indirizzo *e-mail*…….……,

ovvero

La società /*altro* ……..……..……,
(*denominazione o ragione sociale*)
con sede legale in……..., (prov. …),……..,
(indirizzo)
C.F. ……..……, P.I.……..……,
numero telefonico ……, numero di telefacsimile ……..……..…,
indirizzo *e-mail* ……..……..…,
in persona di ……..….. in qualità di…….……..……,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato dei titoli di efficienza energetica sono definite nelle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, comma 3, dei decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recanti "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" e "*Nuova individuazione degli obiettivi*

quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", come successivamente modificati e integrati, approvate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con deliberazione 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificate ed integrate (nel seguito: Regole);

- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la

sottoscritto/a……

ovvero

la società/*altro*

……..…,

in persona di ……..……in qualità di……..……,

(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 15 delle Regole, l'ammissione al mercato dei titoli di efficienza energetica mediante la procedura di cui all'articolo 17 delle Regole.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 16 delle Regole, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, secondo il modello allegato alle medesime.

Il/la

sottoscritto/a……

ovvero

La società/*altro* ……..…,

in persona di ……..……in qualità di……..……,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

DICHIARA

1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni:
……..; ……; ……..;
(nome e cognome) *(numero telefonico)* *(indirizzo e-mail)*

4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica per conto del Richiedente è/sono:

…… ……; ……..;
(nome e cognome) *(data e luogo di nascita)* *(codice fiscale)*

…… …… ……
(indirizzo di residenza) *(numero telefonico)* *(indirizzo e-mail)*

[*da ripetere per ogni soggetto*]

5) (*eventuale*) che il codice conto proprietà assegnato dal GME è il seguente: ……;

6) che le coordinate bancarie del Richiedente sono le seguenti:
IBAN; ……..;
BIC/SWIFT……..

☐ ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle Regole, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

Luogo, data

……...

Firma

……..

Allegato 2

Contratto di adesione al mercato

Contratto di adesione al mercato,
di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

TRA

Il Gestore dei mercati energetici s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

……../la società/*altro* ……..……..…
(nome e cognome) (*denominazione o ragione sociale*)

residente/con sede legale in ……,…….……..……. (Prov.),
(indirizzo)
C.F.……..……,P.I.…….…..,in persona di ……...……,
in qualità di …….…… (di seguito: il Contraente);

il GME ed il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: D.M. 11 novembre 1999) nell'ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi;

B. ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recanti *"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"* e *"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164",* come successivamente modificati ed integrati (di seguito: "decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004"), il GME organizza la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica le cui regole di funzionamento (*Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica*, di seguito: "Regole") sono approvate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

C. ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, il soggetto che intenda partecipare al mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: "Mercato") presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto);

D. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

E. ai sensi e per gli effetti delle Regole, il GME è controparte degli operatori nel Mercato;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;

b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: "Servizi");

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2
Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le regole del Mercato, quali risultanti dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

a) rispettare le Regole, le Disposizioni tecniche di funzionamento e le vigenti norme di legge e di regolamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio

intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;

b bis) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmessi per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalle Regole e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;

c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alle precedenti lettere *b)e b bis)*;

d) aderire al sistema di garanzia di cui al Titolo III, Capo II, delle Regole ed al sistema di fatturazione e regolazione dei pagamenti delle partite economiche del mercato e dei corrispettivi di cui al Titolo III, Capo III, delle Regole;

e) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

f) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

g) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;

h) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti

appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

i) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera h) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

j) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3
Prestazioni del GME

3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni delle Regole o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalle Regole e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.

3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.

3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.

3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema

4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5
Corrispettivo

5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto il corrispettivo stabilito ai sensi dell'articolo 6 delle Regole, secondo le modalità definite all'articolo 39 delle Regole.

5.2 Eventuali interruzioni o sospensioni della prestazione dei Servizi non possono costituire motivo per evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo di cui al precedente comma 5.1.

Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

6.1 Salvo quanto previsto nelle Regole, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7
Durata

7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini della ammissione del Contraente al Mercato. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 17 delle Regole.

7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del Contraente dal Mercato;
b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8
Risoluzione

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 17 delle Regole, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9
Clausole generali

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Qualsiasi modificazione del Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei mercati energetici s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;
- …….. ……, ……..– …….. .
(*indirizzo*)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei mercati energetici s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile + 39 06 8012 4102; indirizzo *e-mail:* certificatibianchi@mercatoelettrico.org;
- …….. ……, ……..– …… ;
(*indirizzo*)

numero di telefacsimile……, indirizzo *e-mail*……

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10
Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV delle Regole, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

……..……

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2 a) (Regole e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2 j) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

…….……

.

Roma, (*data*)